

Modello di organizzazione, gestione e controllo

(D.Lgs. n. 231/2001)

Parte Speciale 1

Reati contro la P.A. e contro l'attività giudiziaria

Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati contro la P.A. e contro l'attività giudiziaria

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 della Villaservice S.p.a. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- il Presidente (soggetto *apicale*);
- il Consiglio di amministrazione (soggetto *apicale*);
- il Direttore tecnico e i dipendenti della Società (cosiddetti *soggetti interni sottoposti ad altrui direzione*).

Limitatamente allo svolgimento delle attività a rischio a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i consulenti, gli altri collaboratori esterni e, in generale, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività a rischio per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di RTI, joint-venture etc.) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività a rischio per conto o nell'interesse della Società;
- tutti coloro che, più in generale, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività a rischio a nome o per conto della Società.

A tal fine, negli atti che costituiscono e regolano i rapporti con i soggetti di cui sopra, la Società inserisce apposite clausole di presa visione del presente Modello e di impegno a rispettarne i contenuti, e clausole di risoluzione del rapporto in caso di significativa violazione degli obblighi medesimi e, qualora si tratti di soggetti abilitati allo svolgimento di professioni regolamentate, anche in caso di significativa violazione degli obblighi derivanti dai codici o norme di comportamento adottati dagli Ordini o Collegi di appartenenza.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività a rischio poste in essere dai Destinatari **al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e contro l'attività giudiziaria di cui all'art. 25 decies del decreto medesimo.**

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le **fattispecie di reato** riconducibili alle tipologie dei reati sopra indicati;
- identificare le **attività a rischio** ossia quelle attività che la Società pone in essere, in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Società stessa ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato, riprendendo il contenuto della “*matrice delle attività a rischio*”, nella quale, per ciascuna funzione, sono state individuate dai relativi responsabili le attività a rischio. Detto documento forma parte integrante di tutte le Parti Speciali del Modello;
- identificare i **protocolli di comportamento** (riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo, nonché obblighi e divieti che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- **fornire all'Organismo di Vigilanza e al RPCT gli strumenti operativi** per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e di verifica.

I reati contro la P.A. di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/01

Le fattispecie di reato ex art. 24 del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" dispone:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee;
- Frode nelle pubbliche forniture;
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee;
- Frode informatica e commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che agli effetti della legge penale, viene comunemente considerata come "pubblica amministrazione" in senso oggettivo, l'intera attività funzionale dello Stato e degli altri enti pubblici e sotto il profilo soggettivo qualsiasi soggetto giuridico che abbia in cura interessi pubblici, predeterminati in sede di indirizzo politico e che svolga attività legislativa, giurisdizionale, di governo o amministrativa, anche mediante atti di natura privatistica, in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Al fine di individuare i "soggetti pubblici" di cui alla presente Parte Speciale, è utile fare riferimento alle indicazioni contenute nell' art. 2 bis c. 1, c. 2 e c. 3 del D.Lgs. n. 33/2013 che descrive l'ambito di applicazione delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa e in materia di anticorruzione mediante richiamo contenuto nell'art. 1 c. 2 bis della L. n. 190/2012.

Per l'individuazione delle Pubbliche Amministrazioni "in senso stretto", il principale riferimento è l'art. 1 c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), il quale dispone che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni centrali generali e speciali, nonché quelle periferiche, dello Stato, ivi comprese le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, le Autorità portuali, le Autorità amministrative indipendenti, i Comitati interministeriali, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative e

universitarie, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, le Comunità montane, isolate e di arcipelago e loro consorzi e associazioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, ISTAT, INPS, INAIL, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché il CONI.

Rientrano tra le Amministrazioni statali anche gli organi consultivi (Consiglio di Stato, CNEL e Avvocatura dello Stato) e di controllo (Corte dei conti).

Per alcuni profili, tuttavia, sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni anche gli enti pubblici economici e le società, associazioni, fondazioni ed altri enti di diritto privato controllati o partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 bis del D.Lgs. n. 33/2013.

È doveroso sottolineare sin d'ora che anche un soggetto che non riveste le qualifiche richieste per la commissione dei reati propri può commettere il reato in concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

Qui di seguito sono riportati gli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato:

Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La norma è finalizzata ad evitare che vengano poste in essere delle frodi successivamente alla concessione di erogazioni pubbliche legate al raggiungimento di finalità di pubblico interesse.

La condotta tipica consiste nel non utilizzare, distraendole anche solo parzialmente, le somme ricevute per i fini per i quali erano state erogate dall'ente pubblico, nonché utilizzarle per fini diversi, non rilevando che l'attività programmata si sia comunque svolta. Il reato si consuma nel momento in cui al denaro ricevuto viene conferita una destinazione diversa da quella per la quale era stato erogato, ovvero non viene utilizzato nei tempi e modi previsti dalle condizioni di erogazione.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non avere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La norma penale in esame è finalizzata ad evitare che vengano poste in essere delle frodi legate alla concessione di erogazioni pubbliche con conseguente danno per le risorse pubbliche destinate a perseguire scopi di interesse generale.

La violazione dell'articolo di cui sopra è in rapporto di sussidiarietà rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis C.P.), di cui si dirà appresso, nel senso che la stessa si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale ultima fattispecie di reato. La condotta è costituita dall'utilizzo o dalla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero dall'omissione di informazioni dovute, mediante i quali si ottengano indebitamente, erogazioni da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Il reato si consuma al momento in cui si ottiene l'erogazione.

Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La condotta consiste nel porre in essere artifici o raggiri inducendo in errore lo Stato, un altro ente pubblico, ovvero un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, quale controparte contrattuale nell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la prestazione di servizi o forniture, ovvero nell'adempimento in genere degli obblighi di un contratto di somministrazione o di appalto concluso con i medesimi soggetti.

Art. 640 Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La fattispecie della truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (inclusi gli Stati membri dell'Unione e le istituzioni dell'Unione Europea) è posta a tutela il patrimonio di tali soggetti pubblici.

Tale reato si configura qualora, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato o altro ente pubblico, con conseguente danno per lo stesso. Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nella partecipazione a gare d'appalto della P.A. (ad esempio, fornendo alla Pubblica Amministrazione dati o informazioni non veritieri o supportati da documentazione artefatta al fine di partecipare ed ottenere l'aggiudicazione della gara stessa) ovvero similmente nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi.

In particolare, nella truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche l'impiego di artifici o raggiri è finalizzato ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari. Ad esempio, una società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela del patrimonio dei soggetti pubblici indicati nella norma, nonché l'interesse al regolare funzionamento dei sistemi informatici.

Essa si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. Tale illecito può realizzarsi ad esempio quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto. Altro esempio di frode informatica può essere il seguente: una società che intendesse partecipare ad una gara per l'assegnazione di una licenza potrebbe alterare i registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione della gara stessa. Oppure potrebbe compiere alterazioni per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'Azienda (come la dichiarazione dei redditi), già trasmessi all'Amministrazione competente.

Le tre fattispecie sopra illustrate sono tutte riconducibili al reato di truffa, essendo ipotesi criminose in rapporto di specialità con questo e diversificandosi da essa solo per alcuni elementi, per tutte valgono le seguenti osservazioni:

- Le condotte consistono sempre in artifici e raggiri tali da indurre in errore il soggetto passivo; in particolare, nell'ipotesi di cui all'art. 640 ter, tali artifici sono costituiti dall'alterazione di sistemi informatici o telematici o dall'intervento illegittimo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico.
Con riferimento a tale ultima fattispecie, l'Azienda ritiene che non vi sia un profilo di rischio da gestire in maniera specifica; i protocolli indicati nella presente Parte Speciale costituiscono un adeguato presidio per la prevenzione dei reati di truffa in genere.
- È necessario poi il conseguimento di un ingiusto profitto inteso come effettivo indebito vantaggio a favore dell'agente e connessa diminuzione patrimoniale del soggetto passivo;
- L'elemento soggettivo, invece, è costituito dal dolo generico. Rileva anche il dolo eventuale, ovvero il dubbio sulla sussistenza in concreto degli elementi costitutivi della fattispecie e relativa assunzione del rischio mediante realizzazione della condotta.

Con riferimento alle sanzioni applicabili all'ente, l'art. 24 prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie fino a 500 quote, in proporzione alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'efficacia. È prevista una pena più elevata (da 200 a 600 quote) nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno di particolare gravità. Sono inoltre previste sanzioni interdittive a carico dell'ente (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Con riferimento al reato di cui all'**art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo**, si è ritenuto che, per la specifica attività svolta dall'Azienda, non vi siano profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della sua commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Le fattispecie di reato ex art. 25 del D.Lgs. 231/2001

L'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette

anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- Peculato
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Concussione
- Corruzione per l'esercizio della funzione
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Corruzione in atti giudiziari
- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Istigazione alla corruzione
- Abuso d'ufficio
- Traffico di influenze illecite

Al fine di comprendere i rischi-reato di concussione e corruzione e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Qui di seguito si riporta il contenuto degli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione a titolo esemplificativo delle possibili condotte sovrapponibili alle fattispecie.

Art. 314 Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 320 Corruzione di persona incarica di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323 Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 346-bis Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Le ipotesi in esame tutelano la tutela del patrimonio della pubblica amministrazione e l'interesse al buon andamento e imparzialità della stessa, nonché dell'imparzialità dell'attività giudiziaria.

Il reato di peculato si perfeziona allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si appropria di denaro o altra cosa mobile altrui, avendone il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio.

Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui è integrato allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Entrambi i predetti reati, per espressa previsione del legislatore (art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001) hanno rilievo sotto il profilo del D.Lgs. n. 231/2001 solo quando il fatto offende un interesse finanziario dell'UE.

Il reato di concussione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato già in astratto è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. n. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 stesso, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale o soggetto sottoposto all'altrui direzione (v. artt. 5, 6 e 7 del Decreto) concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Inoltre, il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come accade di solito, nell'esclusivo interesse del concussore.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, a differenza della concussione nella quale il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

I reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità che non gli compete, o ne accetta la promessa, per l'esercizio dei suoi poteri o delle sue funzioni, ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio, ovvero per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

Dei reati di corruzione rispondono, in base all'art. 321 c.p., anche i soggetti che danno o promettono al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

L'art. 319 bis c.p. prevede un aggravamento di pena qualora il fatto riguardi il conferimento di pubblici impieghi, l'attribuzione di stipendi o pensioni ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il p.u. o l'i.p.s. appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

L'ipotesi di cui all'art. 319 ter c.p., invece, si realizza nel caso in cui i soggetti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto, al fine di danneggiare o favorire una parte in un procedimento giudiziario civile, penale o amministrativo, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, corrompano un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Un aggravamento sanzionatorio è previsto nel caso in cui dalla corruzione derivi una ingiusta condanna.

Il reato previsto dall'art. 319 quater c.p. si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Risponde del reato anche chi dà o promette il denaro o l'altra utilità.

L'ipotesi di cui all'art. 322 c.p. si configura nel caso in cui, in presenza dei comportamenti di cui sopra, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli, ovvero qualora sia quest'ultimo a sollecitare la promessa o dazione, ma l'accordo corruttivo non si perfeziona perché il privato non accetta.

Il reato di abuso d'ufficio che, per espressa previsione del legislatore (art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001) ha rilievo sotto il profilo del D.Lgs. n. 231/2001 solo quando il fatto offende un interesse finanziario

dell'UE, viene commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Il delitto di traffico di influenze illecite, inserito nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 dalla L. n. 3/2019 (c.d. legge spazzacorrotti), mira a sanzionare attività tipicamente prodromiche e preparatorie di condotte corruttive.

Esso realizza cioè una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, sanzionando il comportamento di colui che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il predetto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Risponde del reato anche chi dà o promette.

La fattispecie prevede quindi due destinatari del denaro o del vantaggio patrimoniale: un intermediario (prezzo della intermediazione illecita) oppure direttamente il pubblico ufficiale.

L'intermediazione deve avvenire in relazione ad un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, compiuti o da compiersi.

Con l'abolizione dell'art. 346 c.p. (millantato credito) la condotta di cui all'art. 346 bis c.p. si realizza anche nel caso in cui le relazioni siano millantate e non effettivamente esistenti.

Avendo la funzione di anticipare la tutela con riferimento alle dinamiche corruttive, la norma rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, e si consuma nel momento stesso della ricezione o dell'accettazione della promessa della remunerazione di cui sopra.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella rappresentazione e volizione in relazione alla remunerazione o la promessa in cambio dell'intermediazione svolta o da svolgere.

I reati di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si configurano anche nei confronti dei soggetti che operano in ambito comunitario, degli Stati esteri indicati dall'art. 322 bis c.p., della Corte Penale Internazionale, nonché delle organizzazioni pubbliche internazionali, in quanto tutti assimilati, a seconda dei casi, a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio.

In conclusione, anche con riferimento a questa seconda tipologia di reati contro la P.A., all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria, commisurata alle sue condizioni economiche e patrimoniali, e, in particolare:

a) in relazione alla commissione del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, e istigazione alla stessa, nonché a quello di traffico di influenze illecite, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;

b) in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o di corruzione in atti giudiziari, nonché istigazione alle stesse, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

c) in relazione alla commissione dei delitti di concussione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio avente oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio appartiene quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, nonché nel caso di corruzione in atti giudiziari da cui sia derivata una condanna ingiusta e, infine, nell'ipotesi di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei superiori punti b) e c) si applicano le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore ad un anno.

Le macroattività a rischio ex artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nei precedenti paragrafi (di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "a rischio" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

- 1) Partecipazione a bandi e/o richieste di erogazioni o agevolazioni da parte di soggetti pubblici;
- 2) Accesso a programmi di formazione finanziata con fondi interprofessionali;
- 3) Rapporti con i soci;
- 4) Rapporti con pubbliche amministrazioni o soggetti equiparati, anche in ambito comunitario;
- 5) Relazione esterne con politici, amministratori pubblici e organizzazioni politiche o comunque collegate a partiti;
- 6) Redazione e presentazione di domande, istanze o richieste e adempimenti mediante comunicazioni, notifiche, dichiarazioni, produzione e trasmissione di documenti a Centri Servizi e Ispettorati del lavoro, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, CCIAA, ANAC, ASL, Provincia, Regione, ARPAS e a qualunque altro soggetto di natura pubblicistica;
- 7) Compilazione registri carico/scarico rifiuti;
- 8) Attività di vigilanza e ispezione da parte di soggetti pubblici o equiparati;
- 9) Procedimenti di accertamento, contestazione e/o applicazione di sanzioni amministrative e relative conciliazioni;
- 10) Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- 11) Gestione dei rapporti con fornitori e partner;
- 12) Nomina di commissioni giudicatrici;
- 13) Selezione e assunzione del personale e conferimento incarichi di collaborazione e consulenza;
- 14) Nomina di commissioni per la selezione del personale e per le progressioni di carriera;
- 15) Rapporti con conferitori e utenti;
- 16) Verifica precontrattuale e accettazione rifiuti;
- 17) Analisi chimico fisiche, caratterizzazione rifiuti e relativa reportistica;
- 18) Gestione rapporti con laboratori esterni;

- 19) Gestione delle risorse finanziarie;
- 20) Gestione e atti di disposizione del patrimonio aziendale;
- 21) Gestione e utilizzo di risorse finanziarie pubbliche o beni pubblici;
- 22) Attività del medico competente o altro esercente di una professione sanitaria;
- 23) Contenzioso giudiziale, stragiudiziale o arbitrale, ivi compresi rapporti con Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, ausiliari, consulenti e periti.

Attività strumentali alle precedenti ritenute a rischio indiretto:

- 1) Cicli di fatturazione

Le macroattività a rischio come sopra identificate, sono riportate nella “*matrice delle attività a rischio*”, ed è fatta salva l’integrazione delle stesse in fase di implementazione, nonché, in divenire, ad opera dell’OdV o delle singole funzioni in collaborazione con l’OdV medesimo.

I reati contro la P.A. – Protocolli comportamentali

Ai fini dell’attuazione delle regole comportamentali e dei divieti di seguito elencati, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme e i principi contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del presente Modello, nonché le misure di prevenzione di fenomeni corruttivi in senso ampio (maladministration) contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dalla Società, devono rispettare i protocolli comportamentali di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati e riferibili alle attività a rischio.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività a rischio sopra rilevate. Tali protocolli riprendono, specificandolo o, se necessario, integrandolo, il contenuto del Codice Etico e della Parte Generale del Modello. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i protocolli in esame si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio identificate.

In particolare, costituisce un preciso obbligo per la Società ricorrere alla formulazione di quesiti o alla richiesta di pareri alla Pubblica Amministrazione interessata o all’Autorità pubblica alla quale sia demandata attività di vigilanza e controllo, o comunque competente per materia, o ad un professionista esterno prima del compimento di un atto o dello svolgimento di un’attività, ogniqualvolta vi siano dubbi sull’interpretazione o applicazione di una norma giuridica ovvero sulla qualificazione giuridica di un fatto o di un atto.

OBBLIGHI

Tutte le attività a rischio devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme e ai principi contenuti nel Codice Etico, alle norme e ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli comportamentali che seguono, posti a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società, conscia dell’importanza che i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con qualunque altro soggetto di natura pubblicistica ad esse equiparato in quanto rientrante nell’ambito di applicazione delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa (art. 2 bis c. 1, c. 2 e c. 3 del D.Lgs. n. 33/2013), siano assunti nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, riserva in

via esclusiva all'Organo amministrativo lo svolgimento di attività di "relazioni aziendali esterne" con i politici, anche quelli con incarichi attivi solo all'interno del partito di appartenenza, con le organizzazioni politiche o comunque collegate a partiti, nonché con i componenti di organi di indirizzo politico o organi amministrativi di soggetti pubblici.

Altre funzioni aziendali potranno essere formalmente e specificatamente delegate dall'Organo medesimo per lo svolgimento di specifiche attività o per la gestione di determinati rapporti con soggetti pubblici. Il provvedimento, procura o la delega, predisposto ad hoc o inserito nella descrizione di funzioni o mansionario individuale, dovrà contenere l'impegno a condurre il rapporto con il soggetto pubblico nel rispetto delle leggi vigenti, delle norme e ai principi contenuti nel Codice Etico, alle norme e ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli comportamentali che seguono, posti a presidio dei rischi-reato identificati, nonché un'espressa accettazione dell'incarico da parte del procuratore o delegato.

In conformità a quanto prescritto anche nel Codice Etico e nel PTPC, tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, in primis l'Organo amministrativo e il Presidente, sono tenuti a respingere con assoluto rigore qualsiasi indebita pressione o illecita richiesta o interferenza, ancorché proveniente, anche indirettamente, da un superiore gerarchico, dallo stesso Organo amministrativo o dai soci, ovvero da appartenenti a pubbliche amministrazioni o soggetti ad esse equiparati, nonché da soggetti con incarichi politici o di partito, che possa pregiudicare la corretta e continuativa applicazione dei principi di terzietà e imparzialità, di trasparenza, di pubblicità e di economicità, efficienza ed efficacia nel perseguimento delle finalità di pubblico interesse affidate alla Società.

Nei rapporti con tutti i soggetti pubblici, l'Organo amministrativo, il Presidente, il Direttore tecnico e le eventuali risorse autorizzate ed espressamente incaricate, sono tenute al rispetto della legge e alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti i soggetti medesimi, con i quali intrattengono, anche indirettamente, relazioni a vario titolo.

E' fatto in ogni caso obbligo di raccogliere e conservare tutta la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con soggetti pubblici, che dovrà avvenire sempre in via formale e mediante comunicazioni scritte.

Il Direttore tecnico o i soggetti espressamente incaricati di intrattenere rapporti con soggetti pubblici devono fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nello svolgimento di tutte le attività in cui sia coinvolto a qualsiasi titolo un soggetto pubblico, secondo le peculiarità del proprio ambito di competenza, trasferendo conoscenza delle norme di comportamento e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

I soggetti responsabili dei processi di affidamento di lavori, servizi e forniture, nella selezione e reclutamento del personale e conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, nonché nell'instaurazione di rapporti di partnership, sono tenuti ad applicare, e a far rispettare ai loro eventuali sottoposti, i principi di legalità, imparzialità, economicità, efficienza ed efficacia, pubblicità, tracciabilità e trasparenza, nonché, laddove applicabile, il criterio della rotazione, al fine di garantire concorrenza e pari opportunità, senza accettare pressioni indebite, da chiunque provenienti, finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro.

Tutte le fasi dei predetti processi devono essere autorizzate e gestite ad un livello gerarchico adeguato, formalizzate e tracciate.

I responsabili dei predetti processi, da un lato devono adempiere esattamente alle obbligazioni assunte, dall'altro verificare diligentemente che anche le controprestazioni siano eseguite in totale conformità alle previsioni del contratto, prendendo in caso contrario i necessari provvedimenti a tutela degli interessi dell'Azienda.

Tutti i pagamenti effettuati nei confronti di fornitori, dipendenti, consulenti, collaboratori e partner si basano su un rapporto contrattuale validamente costituito e sull'effettiva e piena ricezione dei beni o servizi, o prestazioni in genere, che ne formano oggetto.

Tutti i versamenti, pagamenti e le transazioni finanziarie devono essere eseguite tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Con riferimento all'esperimento di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, la Società applica con regolarità appositi "Patti di Integrità" al fine di prevenire fenomeni corruttivi e altre condotte illecite.

In particolare, all'operatore economico (Destinatario della presente Parte Speciale del Modello in quanto fornitore della Società) è fatto espresso divieto di:

- a) ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) condizionare il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) corrispondere e promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
- d) prendere parte e praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287/1990.

Essi sono inoltre tenuti a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e all'OdV dell'Azienda qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto e qualsiasi richiesta o pretesa illecita da parte di dipendenti dell'Azienda stessa e o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto medesimo.

Parimenti, i soggetti apicali e a tutte le risorse della Società che svolgono attività nell'ambito dell'esperimento di procedure di gara sono tenuti a:

- a) a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel PTPCT e i protocolli di cui alla presente Parte Speciale;
- b) a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- d) a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

- e) a segnalare al proprio RPCT e all'OdV qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- f) a segnalare al proprio RPCT e all'OdV qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto;
- g) a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato;
- h) a rispettare, all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara, le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
- i) a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

Tutti i Destinatari, ivi compresi i predetti operatori economici, sono inoltre tenuti a segnalare all'Azienda qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto e qualsiasi richiesta o pretesa illecita da parte di dipendenti dell'Azienda stessa e o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto medesimo.

Le dichiarazioni comunque rese, anche indirettamente ai soggetti pubblici, nonché documentazione prodotta a qualsiasi titolo ai predetti soggetti, ivi compresi i report di pesatura, delle analisi chimico-fisiche di rifiuti e acque, e di verifica e caratterizzazione di rifiuti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere completi e basati su documenti e dichiarazioni la cui validità e veridicità, quando provengono da terzi, è accertata con tutti gli strumenti necessari, al fine di garantirne la corretta interpretazione e valutazione.

L'utilizzo dei beni aziendali deve avvenire nel rigoroso rispetto delle norme giuridiche applicabili, delle regole contenute nel Codice etico, nel presente Modello e nei regolamenti aziendali.

L'utilizzo di beni pubblici di cui la Società abbia la disponibilità a qualsiasi titolo deve avvenire nel rigoroso rispetto delle norme giuridiche applicabili, delle regole contenute nel Codice etico, nel presente Modello e nei regolamenti aziendali.

La gestione e il compimento di atti di disposizione delle risorse finanziarie della Società, o di risorse pubbliche delle quali la stessa abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, deve avvenire nel rigoroso rispetto delle norme giuridiche applicabili, delle regole contenute nel Codice etico, nel presente Modello e nei regolamenti aziendali.

Tutti i consulenti, partner, altri collaboratori esterni, fornitori, e in genere chiunque abbia rapporti rilevanti e/o continuativi con la Società, sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;

non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio e a quelli contenuti nel Codice Etico e nel Modello.

DIVIETI

E' fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra, di promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio, Esercenti di Servizi di Pubblica Necessità o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altri soggetti di natura pubblicistica, nonché della stessa Società, denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio.

In particolare, nei rapporti con persone fisiche appartenenti o riconducibili a soggetti giuridici di natura pubblica, al fine di non compromettere l'indipendenza, l'integrità e la reputazione di detti soggetti e della Società, e di evitare comportamenti che possano essere interpretati come volti all'ottenimento o all'attribuzione di vantaggi e favori in modo improprio, ai Destinatari della presente Parte Speciale, è fatto divieto, anche con risorse proprie, di:

- promettere, offrire o concedere loro (o a loro parenti e affini) denaro, doni o omaggi;
- promettere, offrire o concedere loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- nei processi d'acquisto, di assunzione, di conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione o partnership, favorire soggetti in quanto indicati dalle predette persone fisiche;
- promettere, offrire o concedere loro (o a loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite aziende o soggetti terzi, lavori, servizi, forniture, assunzione o incarichi o altre utilità personali non dovute.
- fare qualsiasi indebita pressione, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare illecitamente l'operato o l'indipendenza di giudizio di qualsiasi soggetto, pubblico o privato, al fine di assicurare vantaggi di qualsiasi genere alla Società;
- accettare qualsiasi indebita pressione, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare illecitamente il proprio operato o l'indipendenza propria o della Società.

E' altresì fatto divieto di appropriarsi o utilizzare in modo indebito risorse finanziarie o beni aziendali, nonché risorse finanziarie pubbliche o beni pubblici.

Le eventuali liberalità di carattere benefico o culturale devono restare nei limiti previsti dalle norme vigenti e nel pieno rispetto delle stesse, oltre che in linea con i Principi enunciati dal Codice Etico e dal Modello.

Sono vietate liberalità, contributi e sponsorizzazioni alle organizzazioni politiche o collegate a partiti, o comunque per fini politici.

E', inoltre, in generale, vietata qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio di soggetti pubblici e ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono astenersi da qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi in cui si dovessero trovare, dando tempestiva comunicazione secondo le disposizioni contenute nel Codice etico comportamentale.

La Società non impiega sistemi premianti basati su livelli di performance difficilmente raggiungibili o incompatibili o non coerenti con gli obiettivi di prevenzione di illeciti, anche corruttivi, definiti dalla stessa Società nell'ambito dei propri processi di programmazione strategico-gestionale.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio dell'Azienda può giustificare una condotta non conforme alle leggi vigenti, alle norme e ai principi contenuti nel Codice Etico, alle norme e ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli comportamentali in essa contenuti.

Nel corso dei procedimenti civili, penali o amministrativi, anche in fase stragiudiziale, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa;

Per quanto concerne l'utilizzo di documenti informatici (qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di natura pubblica o privata, dotato di "efficacia probatoria", cioè con firma elettronica qualificata o emesso nel rispetto di quelle regole tecniche finalizzate a garantirne paternità, provenienza, integrità e immodificabilità) e l'accesso a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione, si rinvia al contenuto della Parte Speciale dedicata ai "Delitti informatici, trattamento illecito dei dati e violazioni in materia di diritto d'autore".

Ad ogni modo, ogniqualvolta vengano utilizzati documenti informatici, sia in entrata che in uscita, devono essere adottate idonee precauzioni affinché venga garantita la provenienza, l'integrità e l'immodificabilità del documento medesimo.

Le fattispecie di reato ex art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25 decies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", così recita:

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Qui di seguito è riportato il contenuto letterale della norma penale sopracitata, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato al fine di comprendere il rischio-reato e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali la fattispecie può essere realizzata:

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un

procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La norma penale in esame tutela l'interesse al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria e mira a prevenire comportamenti in grado di influire negativamente nell'accertamento della verità nel processo penale.

Si tratta di una norma sussidiaria, che trova applicazione soltanto qualora il fatto concretamente realizzato non costituisca più grave reato.

La condotta si realizza nei confronti della persona che, chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, possa avvalersi della facoltà di non rispondere e consiste nell'indurla a non rendere le predette dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità.

Il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violenza, la minaccia o l'offerta o promessa di denaro o altra utilità.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico (violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altra utilità allo specifico fine di indurre il soggetto alla reticenza o al mendacio). Anche in questo caso, affinché si configuri l'ipotesi di responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 è necessario che il reato sia posto in essere dai soggetti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto, nell'interesse o a vantaggio della società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nel caso in esame l'ipotesi in cui un dipendente di una società, imputato in un procedimento penale, chiamato a rendere dichiarazioni in un procedimento connesso in cui l'amministratore della società medesima è imputato del reato di false comunicazioni sociali, riceva un'offerta di denaro per rendere dichiarazioni non corrispondenti al vero, ovvero a tal fine venga minacciato o aggredito.

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25 decies del Decreto è determinata solo nel massimo edittale, fino a 500 quote.

Le macroattività a rischio ex art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione del reato illustrato nel paragrafo precedente (rilevante anche nella forma del reato transnazionale in quanto richiamato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146) e ritenuto rilevante a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "a rischio" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

- 1) Dichiarazioni nell'ambito di procedimenti giudiziari penali pendenti;

Le macroattività a rischio come sopra identificate, sono riportate nella "*matrice delle attività a rischio*", ed è fatta salva l'integrazione delle stesse in fase di implementazione, nonché, in divenire, ad opera dell'OdV o delle singole funzioni in collaborazione con l'OdV medesimo.

Il reato di cui all'art. 377 bis c.p. – Protocolli comportamentali

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti di seguito elencati, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme e i principi contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i protocolli comportamentali di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 decies del D.Lgs. 231/2001) e riferibili alle attività a rischio.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività a rischio sopra rilevate. Tali protocolli riprendono, specificandolo o, se necessario, integrandolo, il contenuto del Codice Etico e della Parte Generale del Modello. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i protocolli in esame si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio identificate.

In particolare, costituisce un preciso obbligo per la Società ricorrere alla formulazione di quesiti o alla richiesta di pareri alla Pubblica Amministrazione interessata o all’Autorità pubblica alla quale sia demandata attività di vigilanza e controllo, o comunque competente per materia, o ad un professionista esterno prima del compimento di un atto o dello svolgimento di un’attività, ogniqualvolta vi siano dubbi sull’interpretazione o applicazione di una norma giuridica ovvero sulla qualificazione giuridica di un fatto o di un atto.

OBBLIGHI

Tutte le attività a rischio devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme e ai principi contenuti nel Codice Etico, alle norme e ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli comportamentali che seguono, posti a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società è conscia della delicatezza e dell’importanza che assume l’attività di amministrazione della giustizia e dell’attività giudiziaria in particolare.

Pertanto, tutti i rapporti con i soggetti, pubblici o privati, che a vario titolo partecipino o siano coinvolti in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta o interessata, anche indirettamente, la Villaservice S.p.a. (magistrati, Polizia Giudiziaria, ufficiali giudiziari, altri pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o esercenti servizi di pubblica necessità, persone offese, indagati, imputati, attori e convenuti, consulenti, periti, persone informate dei fatti, testimoni) devono essere assunti nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, nonché con la massima trasparenza, chiarezza, correttezza e disciplinati da apposita procedura formalizzata.

Per tale motivo, la Società, quando non vi sia obbligo di compimento di atti da parte di soggetti diversi, riserva in via esclusiva tali rapporti ad un responsabile all’uopo incaricato con procura o delega formalizzata, oppure ad uno Studio Legale esterno che conserverà la documentazione e terrà traccia dei rapporti medesimi, comunicando sempre in via formale e per iscritto.

La Società, ogniqualvolta lo ritenga necessario, ovvero per le attività di assistenza e rappresentanza in giudizio, conferisce formale incarico a professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati, unicamente ai quali è demandato il contatto con i soggetti di cui sopra, ivi compresa l’eventuale attività investigativa ai sensi degli articoli 391 bis e segg. c.p.p., nel rispetto delle norme di legge e del codice deontologico professionale.

Per tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, salvo il caso di adempimento di obblighi di legge, ovvero di ragioni di lavoro, parentela o convivenza, devono astenersi dall’avere qualsiasi contatto con i soggetti sopraindicati.

I responsabili delle funzioni devono fornire ai propri collaboratori direttive in merito a quanto sopra, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

I destinatari che dovessero essere coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta la Società o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto, ovvero per ragioni connesse all'attività della Società stessa, devono senza indugio dare comunicazione alla Società, salvo il caso in cui gli stessi rivestano, anche di fatto, la qualità di "controparte" della Società stessa.

DIVIETI

E' fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

In particolare, a tutti i Destinatari del presente Modello è fatto divieto di:

- indurre, con violenza o minaccia, anche per interposta persona, chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci;
- indurre, anche per interposta persona, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci.

Sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività a rischio identificate.

La "procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Per "delega" si intende qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Tutte le risorse, per lo svolgimento dei loro incarichi, sono munite di "procura funzionale" o "delega" formalizzate, scritte ed espressamente accettate, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, che definiscono le responsabilità e i poteri attribuiti. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

Riguardo alle attività a rischio, l'Organo amministrativo ha l'onere di assicurare che tutti coloro (i Destinatari e eventualmente anche i Soggetti Esterni) che agiscono per conto della Società e, soprattutto, che impegnano legalmente la Società, siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il Sistema di Controllo Interno, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, mediante organigramma o comunicazioni organizzative adeguatamente divulgate al suo interno, definisce:

- delimitazione dei ruoli, descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri;
- descrizione delle linee di riporto.

Procedure e regolamentazione flussi informativi in favore di OdV e RPCT

Al fine di avere gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione protocolli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche policies aziendali, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché regolamenti interni o procedure dettagliate e specifiche (eventualmente integrando quelle che verranno implementate nell'ambito del sistema di gestione della qualità dell'organizzazione, di gestione ambientale e della sicurezza dei lavoratori, basato sulle norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007) che andranno a guidare e regolamentare lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, definendo in dettaglio il sistema di riporto e i flussi informativi nei confronti del RPCT e dell'OdV, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello.

In particolare, le procedure devono garantire:

- conformità ai Principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello;
- conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale;
- chiarezza e precisione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa;
- chiarezza e precisione delle varie linee di riporto;
- segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla);
- tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;
- adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV e del RPCT.

E' comunque fatto salvo per tutti i Destinatari l'obbligo di comunicare all'OdV e al RPCT qualsiasi anomalia, difformità, irregolarità, deroga o altro fatto "significativo" attinente allo svolgimento di attività a rischio, anche se lo stesso non dovesse integrare propriamente una violazione del Modello.

La presente Parte Speciale è stata approvata e adottata dal Consiglio di Amministrazione della Villaservice S.p.a. con delibera del 29 marzo 2021